

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL
DIRETTORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI
MUSICALI "PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY"
DI NOCERA TERINESE – CATANZARO**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n.4/2020
ed emanato con D.P. n. 1894 del 27.07.2020



Decreto Presidenziale n. 1894 del 27.07.2020

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY" DI NOCERA TERINESE - CATANZARO

Articolo 1 - Indizione delle elezioni.


1. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio accademico, con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
2. In caso di anticipata cessazione del Direttore in carica, le elezioni sono indette dal Direttore vicario entro sessanta giorni dalla data di cessazione.

Articolo 2 – Elettorato attivo.

1. L'elettorato attivo è riservato a tutti i professori in servizio presso l'Istituto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato fino al termine dell'Anno Accademico.
2. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all'Albo, a cura della Commissione elettorale, entro 7 giorni dalla data di chiusura della presentazione delle candidature alla carica di Direttore, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino al giorno delle elezioni.

Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature.

1. Possono candidarsi alla carica di Direttore tutti i professori in servizio presso l'istituto con contratto a tempo indeterminato, anche di altri Istituti Superiori di Studi Musicali, che:
 - a) abbiano maturato esperienza didattica acquisita come docente di ruolo o a tempo indeterminato per almeno 6 anni;
 - b) siano in possesso di una pregressa e documentata esperienza e capacità nel campo di direzione o vicedirezione ovvero di esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
 - c) non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.
2. Le candidature devono essere presentate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto per l'elezione del Direttore. Alla domanda di candidatura dovrà essere allegato il Curriculum professionale e il documento contenente le linee programmatiche per il mandato.
3. La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione Elettorale di cui al successivo Articolo 4.
4. L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato, entro 7 giorni, all'Albo dell'Istituto a cura della Commissione elettorale, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. La Commissione elettorale garantisce a ciascun candidato



ammesso un apposito spazio di affissione, all'interno dell'Istituto, per la pubblicità elettorale e per l'eventuale pubblicazione del programma.

Articolo 4 - Commissione elettorale.

1. La gestione delle operazioni elettorali è svolta da un'apposita Commissione elettorale nominata dal Direttore con apposito decreto. Nel provvedimento di nomina sono indicati oltre i membri effettivi, anche i componenti supplenti.

2. La Commissione è costituita da n. 3 membri effettivi, ed è così composta:

- n. 2 componenti scelti fra i professori in servizio presso l'Istituzione;
- n. 1 componente scelto fra il personale amministrativo in servizio presso l'Istituzione.

3. La commissione elettorale svolgerà anche la funzione di Commissione di seggio.

4. La Commissione elettorale nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario. La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:

- acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori;
- dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'Articolo 3, ed esamina gli eventuali ricorsi;
- predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- assicura il funzionamento delle operazioni elettorali e del seggio;
- ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
- redige il verbale delle operazioni di voto ed esamina gli eventuali ricorsi.

5. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza. I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura alla carica di Direttore.

Articolo 5 - Modalità di voto.

1. Il voto è personale, diretto e segreto. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente della Commissione elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi in ordine alfabetico.

2. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo.

3. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di una sola candidatura tra quelle ammesse, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

4. Le schede bianche, le schede nulle ed i voti nulli non sono voti validamente espressi.

5. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.



Articolo 6 - Modalità d'elezione.

1. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto alla prima votazione (50%+1).
2. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema di ballottaggio tra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.
3. In caso di parità di ballottaggio, risulterà eletto il candidato più anziano nel ruolo di appartenenza. In caso di ulteriore parità è eletto il candidato più anziano di età.
4. In presenza di una sola candidatura, in deroga al comma 1 del presente articolo, si riterrà comunque valida un'unica votazione, per la quale sarà richiesta la maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

Articolo 7 - Operazioni di scrutinio.

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura di ciascuna operazione di voto.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio, nonché delle conseguenti decisioni adottate, e lo trasmette al Direttore in carica, unitamente al materiale della votazione.
3. Il risultato della votazione è affisso all'Albo al termine delle operazioni.

Articolo 8 - Ricorsi.

1. Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale s'intende confermata.

